



00200-24

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

BARBARA CALASELICE

- Presidente -

Sent. n. sez. 3230/2023

PAOLA MASI

- Relatore -

CC - 25/10/2023

DANIELE CAPPUCCIO

R.G.N. 24477/2023

ALESSANDRO CENTONZE

CARMINE RUSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 20/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

lette le conclusioni del procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore Giuseppe Riccardi, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

me

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 20 aprile 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da _____ avverso il provvedimento di espulsione emesso in data 26 settembre 2022 dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.

Il Tribunale ha respinto il reclamo ribadendo l'insussistenza di circostanze ostative, in particolare quanto alla situazione familiare, essendo il _____ risultato non convivente con coniuge italiana o con parenti entro il secondo grado, non nelle condizioni previste dall'art. 16, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, e non avendo egli documentato alcun pericolo di essere sottoposto a trattamenti degradanti o inumani nel proprio Paese di origine.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso _____, per mezzo del difensore avv. _____ articolando un unico motivo con il quale deduce la erroneità e illogicità della motivazione.

Nell'ordinanza impugnata il Tribunale fa riferimento a tale "Umelo", soggetto diverso dal ricorrente, e al pericolo di subire trattamenti degradanti o inumani, che egli non ha mai affermato, in quanto non sussistente nel proprio Paese di origine, il Bangladesh.

Il reclamo contro l'ordinanza era fondato sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, in quanto il ricorrente era munito del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, che non gli è stato mai revocato, anche se non è stato rinnovato a causa del suo stato di detenzione. Peraltro, benché privo del permesso di soggiorno, egli ha usufruito più volte di permessi-premio nonché dell'autorizzazione al lavoro esterno.

La motivazione del provvedimento impugnato è quindi errata, contraddittoria, illogica ed emessa *ultra petitum*.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, essendo il provvedimento impugnato relativo a tale "Umelo" persona diversa dall'istante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

1.1. In primo luogo è infondata l'affermazione della erroneità dell'ordinanza perché, nella sua parte motiva, l'istante viene talvolta indicato con il nome "Umelo". Trattasi palesemente di un mero refuso, che non crea alcun dubbio

